

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE F.A.I.
- FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA
- SOCIETA' COOPERATIVA
O.N.L.U.S.
IN SIGLA: "COOPERATIVA
SOCIALE FAI" - "COOP. FAI
ONLUS"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORDENONE PN VIALE
GRIGOLETTI 72/D
Numero REA: PN - 39121
Codice fiscale: 01026970937
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto rep. 79308/39992

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, ai sensi della L. n. 381/1991 e del D.Lgs n. 112/2017 nonché - per quanto applicabile - dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni, con sede nel comune di Pordenone (PN) la società cooperativa denominata **"COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. - FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA - SOCIETA' COOPERATIVA O.N.L.U.S."**.

La società potrà essere identificata in sigla: "Cooperativa Sociale FAI" – "Coop. FAI Onlus".

Condizionatamente all'entrata in vigore delle disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice del Terzo Settore di cui di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e la conseguente abrogazione della disciplina delle Onlus, gli acronimi "O.N.L.U.S. " di cui alla denominazione e "Onlus" di cui alla sigla si intenderanno e verranno automaticamente e rispettivamente eliminati dalla denominazione e dalla sigla.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

L'Organo amministrativo potrà spostare l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del territorio comunale e istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla L. n. 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi - incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1 lettere a), b), c), d), l) e p) del D.Lgs n. 112/2017 - di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) della L. n. 381/1991 e successive norme modificative nonché delle altre attività che la legge consente alle cooperative sociali, quali le attività di agricoltura sociale di cui all'art. 2 della L. n. 141/2015 e la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art. 48, comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 159/2011 ed all'art. 2, comma 1, lett. z) del D.Lgs n. 112/2017.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci,

l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A norma della L. n. 142/2001 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, la società:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 del codice civile nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 del codice civile.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto:

- la gestione di servizi sociali ed assistenziali, educativi, inclusi gli asili nido, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria, destinati a persone, adulti e minori, in stato di bisogno e non;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della L. n. 328/2000, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. n. 104/1992, e successive modificazioni, e di cui alla L. n. 112/2016, e successive modificazioni (art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 112/2017);
- interventi e prestazioni sanitarie (art. 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 112/2017)
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 2, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 112/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. n. 53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 2, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 112/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (art. 2, comma 1 lett. l) del D.Lgs. n. 112/2017);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate di cui al comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017

(art. 2, comma 1 lett. p) del D.Lgs. n. 112/2017);

- agricoltura sociale, a condizione che le attività siano prevalenti ovvero con facoltà di essere riconosciuti operatori dell'agricoltura sociale ove il fatturato non sia prevalente ma comunque superiore al 30% (trenta per cento) (art. 2 della L. n. 141/2015). Le attività di agricoltura sociale sono le seguenti:

* inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della L. n. 381/1991, e successive modificazioni, di migranti e rifugiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

* prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

* prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

* progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 48, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n.159/2011 - Codice delle leggi antimafia - art. 2, comma 1 lett. v) del D.Lgs. n. 112/2017);

In particolare e solo a titolo indicativo la Cooperativa persegue il proprio scopo sociale attraverso l'organizzazione e la gestione di:

a) servizi di assistenza, anche domiciliare, svolti nei comuni, nelle comunità montane, nelle case di soggiorno, nei day – hospital, nelle scuole e presso altre strutture di accoglienza;

b) servizi di assistenza domiciliare a favore delle famiglie, ivi compresi i servizi di pronto soccorso e di trasporto;

c) servizi di assistenza domiciliare a favore degli anziani, dei soggetti diversamente abili, degli emarginati, anche in caso di degenza presso ospedali, case di cura, case di soggiorno e altri luoghi di villeggiatura;

d) asili, strutture ricettive e comunità alloggio, casa famiglia e gruppo appartamento, per minori, ragazze madri, anziani, persone diversamente abili ed emarginati;

e) servizi di assistenza ai malati ed alle persone ospiti presso qualunque tipo di centro di accoglienza;

f) servizi di assistenza sociale ed educativa ai minori in stato di bisogno;

g) centri di aggregazione, soggiorni organizzati, pensionati e quant'altro a favore dei minori, dei giovani e gli anziani;

h) iniziative di animazione socio-culturale, di sensibilizzazione, sportive, del tempo libero e ludico-ricreative;

i) comunità alloggio rivolte a persone svantaggiate di cui alla L. n. 381/91 e L.R. 7/92 e successive modificazioni e integrazioni;

j) centri di accoglienza e servizi di tutorato sociale per immigrati in stato di bisogno;

k) servizi educativi e di formazione e correlative attività sociali, inclusi laboratori artigianali, informatici, centri di lavoro e simili;

l) servizi che favoriscano il confronto e la convivenza multiculturale;

m) servizi di sostegno a donne che versino in particolari condizioni di disagio o di emarginazione;

n) centri diurni e altre strutture similari finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;

o) di qualunque altra attività connessa ed affine con le precedenti., inclusa la loro promozione.

Per lo svolgimento della propria attività, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività strumentale, complementare, connessa o affine, direttamente o indirettamente, agli scopi ed alle finalità sociali sopraelencati. In particolare e solo a titolo indicativo la Cooperativa potrà:

- promuovere attività di sensibilizzazione ed animazione alla cultura della solidarietà e della pace, in particolare offrire servizi di consulenza e formazione sui temi della diversità, emarginazione, convivenza e accoglienza, attraverso corsi, dibattiti, conferenze, ricerche e studi, articoli informativi, proiezioni video, musica e teatro;

- realizzare processi di formazione continua di carattere sociale e tecnico, al fine di dotare gli operatori delle necessarie competenze per svolgere il proprio ruolo sociale e professionale;

- svolgere l'attività di progettazione e gestione di percorsi formativi;

- nell'ambito dei servizi educativi e di formazione e correlative attività sociali, inclusi i laboratori artigianali, informatici, centri di lavoro e simili, produrre, lavorare e commercializzare i manufatti ed i servizi derivanti da attività lavorative dei partecipanti alle attività;

- svolgere l'attività di tutorship a favore di progetti imprenditoriali di settore;

- valorizzare gli spazi ed i servizi delle proprie sedi per attività educative, di istruzione, di formazione, socio-culturali, di sensibilizzazione, sportive, del tempo libero e ludico-ricreative;

- realizzare e gestire sul territorio nazionale ed all'estero depositi, filiali e succursali per la produzione e/o la vendita dei servizi;

- la partecipazione alla elaborazione di proposte di legge in materia di cooperazione e impresa sociale, di volontariato e, più in generale, del terzo settore.

Nello svolgimento della propria attività essa potrà collaborare con altri soggetti, pubblici e privati, imprese e associazioni, anche nelle forme di cui al Titolo VII del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni, ed in particolare quelle di cui all'art. 55, operare stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi soggetti sia privati che pubblici, anche partecipando a gare, avvalersi dell'opera professionale di medici, psicologi e di personale sanitario in genere nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 1815/1939 e negli articoli 2229 e seguenti del codice civile.

Allo scopo di favorire la realizzazione dell'oggetto sociale, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico, e con esclusione delle attività riservate previste dalle L. n. 1/91, n. 197/91 e dal D.Lgs. n. 385/93, la Cooperativa potrà:

- compiere tutte le attività nonché gli atti ed operazioni, contrattuali e non, di natura immobiliare o mobiliare, commerciale o finanziaria, necessarie e/o utili, avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni disposte da leggi e regolamenti regionali, nazionali e comunitari;

- concedere garanzie personali o reali, anche allo scopo di facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce;

- compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, aderire ad altre

società, imprese e consorzi, ivi compresi i gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art.

2545-septies codice civile, partecipare in società estere, assumere associazioni in partecipazione e/o joint ventures, che saranno ritenute necessarie dall'organo amministrativo per il raggiungimento degli scopi sociali;

- partecipare ad organismi associativi sia nazionali che internazionali tendenti al rafforzamento del movimento cooperativo;

- promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie nei settori che costituiscono oggetto della propria attività;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti ed organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione e dell'agricoltura;

- ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, secondo modalità definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci;

- emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

- ricevere e conferire mandati, commissioni, agenzie e rappresentanze per il collocamento dei prodotti;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della L. n. 59/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. n. 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci onorari: soci che abbiano perduto i requisiti tecnico professionali necessari per collaborare con la cooperativa e che, previa loro richiesta e delibera dell'organo amministrativo, siano stati ammessi in tale categoria.

Possono essere soci anche le persone giuridiche che siano in grado di collaborare al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro i quali esercitano in proprio imprese in

concorrenza con quella della cooperativa.

Secondo quanto disposto dall'articolo 14, secondo comma, della L. n. 59/1992, posso-
no, inoltre, essere soci **elementi tecnici ed amministrativi**, nel numero stretta-
mente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro at-
tività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazio-
ne scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in
questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in con-
correnza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527,
comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un
terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro
inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado
di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Orga-
no amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non supe-
riore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni
relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso
superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresen-
tati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo am-
ministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis
del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appa-
rtenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale
risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto
tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del
suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre
a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inseri-
mento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria
potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al
momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualo-
ra intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio
appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza
del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a
cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta)
giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di e-
sclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Se la domanda è presentata da società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f), g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita Iva;
- b) la delibera dell'organo competente di presentazione della domanda di ammissione e di assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) copia dell'ultimo bilancio approvato.

Di volta in volta l'Organo Amministrativo potrà richiedere ulteriore documentazione che possa essere utile ad una migliore identificazione del socio richiedente l'ammissione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, eventualmente determinata, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

- a contribuire alle spese di gestione e di amministrazione in rapporto ai servizi goduti, in conformità alle decisioni assunte dall'assemblea ordinaria dei soci;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a partecipare alla eventuale costituzione di un fondo di finanziamento per il conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui all'art. 12 della L. n. 127/1971 e successive modificazioni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a

qualsiasi titolo;

e) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, violi i doveri di correttezza e buona fede di cui al codice civile;

g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

h) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della L n. 142/2001, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

i) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione,

dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e), f) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

**TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI**

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della L n. 59/1992.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deli-

berazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

L'esercizio del diritto di voto spetta al socio sovventore che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni.

I voti dei soci sovventori, compresi quelli di coloro che rivestano, contemporaneamente, anche la posizione di soci cooperatori:

- sono attribuiti in relazione all'ammontare del conferimento singolarmente effettuato;
- non possono essere superiori a cinque per ciascun socio e, per l'intera categoria, ad un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci: qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE, STRUMENTI FINANZIARI ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 259,00 (duecentocinquantanove virgola zero zero). Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Salvo diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo, l'emissione dei titoli azionari

non ha luogo.

Le azioni sono sempre nominative.

Art. 22 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Obbligazioni e Strumenti Finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli art. 2410 e seguenti del codice civile.

In tal caso, con apposito regolamento interno, approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti e a quelle dei possessori degli strumenti finanziari diversi, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge, ed in particolare dall'art. 2541 del codice civile.

Art. 24 (Bilancio di esercizio e bilancio sociale)

L'esercizio sociale va dal 1° (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale. La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Provvede inoltre a redigere il progetto del bilancio sociale di cui all'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017.

Il progetto di bilancio ed il progetto di bilancio sociale, che devono essere presentati all'assemblea dei soci, per l'approvazione, entro il termine ordinario massimo dalla chiusura dell'esercizio previsto dal codice civile, prorogabile nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 2364 del codice civile, con l'obbligo, in questo caso, per l'Organo Amministrativo, di segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa.

L'Assemblea che approva il bilancio ed il bilancio sociale delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. n. 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della L. n. 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 25 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo lettera b) della L. n. 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

I ristorni potranno essere erogati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle azioni detenute da ciascun socio ovvero emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi, alternativamente, mediante lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, mediante pubblicazione nei quotidiani "Il Gazzettino" oppure "Messaggero Veneto", o mediante altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'Organo Amministrativo.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica comunicato dai medesimi.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio della Repubblica Italiana.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della pri-

ma e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche o esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) approva il bilancio sociale;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 4) procede alla nomina degli Amministratori, del Presidente della Società e di uno o più Vice-Presidenti;
- 5) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 7) approva i regolamenti interni;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio, sia esso persona fisica che giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di altri cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice-Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ciascun amministratore può essere rieletto nel limite massimo previsto dalla normativa vigente.

Il Consiglio elegge il Presidente ed uno o più Vice-Presidenti, qualora non vi provveda l'assemblea.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Possono essere nominati **direttori generali** ai quali si applica la norma dell'articolo 2396 del codice civile.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite videoconferenza o teleconferenza. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Organo di controllo)

L'assemblea nomina un Collegio Sindacale nei casi in cui sia prescritto dall'art. 2543 del codice civile, o, facoltativamente, qualora lo ritenga opportuno.

Qualora sia nominato, il Collegio Sindacale svolge anche le funzioni di controllo contabile.

L'assemblea potrà, tuttavia, affidare il controllo contabile della società ad un revisore contabile o una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi di quanto previsto negli art. 2409 bis e seguenti del codice civile.

In mancanza del Collegio Sindacale, le funzioni di controllo contabile sono esercitate da un Revisore Contabile o una Società di Revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi di quanto previsto negli art. 2409 bis e seguenti del codice civile.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli art. 2399 e 2409 quinquies del codice civile non possono essere nominati Sindaco o Revisore, e, se nominati, decadono dall'ufficio.

I Sindaci o il Revisore restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci ed il revisore possono essere revocati solo per giusta causa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci che deve essere approvata con decreto del Tribunale competente, sentito l'interessato.

I sindaci ed il Revisore sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci e del revisore è determinata nella delibera di nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale ed al Revisore si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile, salvo che per quanto specificamente disciplinato nel presente statuto.

Art. 39 (Collegio Sindacale)

Sia nelle ipotesi di nomina obbligatoria che facoltativa, il Collegio Sindacale è costitui-

to da tre membri effettivi e due supplenti ed è disciplinato dalle seguenti norme:

- tutti i componenti effettivi ed i supplenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori istituito presso il Ministero della Giustizia;
- il Presidente è nominato dall'assemblea, nella delibera di nomina;
- in caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dal sindaco più anziano, fino alla delibera di integrazione;
- il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del codice civile;
- in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, i quali restano in carica fino alla delibera di assemblea di integrazione del Collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni: i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica;
- il Collegio Sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima; l'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito attraverso qualsiasi sistema di comunicazione che ne consenta la prova dell'avvenuta ricezione;
- il Collegio è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, ne siano presenti tutti i componenti.
- è ammesso che le riunioni del Collegio Sindacale possano tenersi anche per audioconferenza ovvero per videoconferenza: in questo caso si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per le riunioni del Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità.

Art. 40 (Revisore Contabile)

Il Revisore Contabile è scelto tra i soggetti (persone fisiche o società) iscritti al Registro dei Revisori istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter del codice civile, con la responsabilità di cui all'art. 2409-sexies del codice civile.

**TITOLO VII
CONTROVERSIE**

Art. 41 (Clausola arbitrale)

Salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 838 bis e seguenti del Codice di Procedura Civile sono devolute alla cognizione di arbitri, nominati come in appresso, tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che:

- a) insorgano tra soci o tra soci e Società nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la Società, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
 - b) vertano sulla validità delle delibere assunte da un organo della società, comprese quelle di esclusione di un socio;
 - c) siano promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, o nei loro confronti. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco e Liquidatore deve contenere l'espressa accettazione della presente clausola compromissoria.
- L'applicazione della presente clausola compromissoria si estende a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

Le modifica o la soppressione della presente clausola e di quella successiva devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 42 (Arbitri e procedimento)

Il procedimento arbitrale è disciplinato inderogabilmente dagli artt. 838 ter e seguenti

del Codice di Procedura Civile.

Ai fini della determinazione del valore della controversia, si tiene conto dell'istanza di nomina presentata per l'arbitrato e si applicano i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

La domanda di arbitrato è depositata presso il Registro delle Imprese, è accessibile ai soci e deve essere comunicata alla società.

L'istanza di nomina deve essere effettuata con lettera raccomandata A.R., spedita entro il termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dalla data del deposito della domanda presso il Registro delle Imprese.

La competenza per la nomina spetta alla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, la competenza per la nomina spetta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della cooperativa, su istanza della parte più diligente.

Gli Arbitri:

a) sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore pari o inferiore ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero),
- tre, per le altre controversie.

b) sono scelti tra gli esperti di diritto e del settore;

Nello svolgimento dell'arbitrato può essere omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

L'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 del Codice di Procedura Civile nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 del Codice di Procedura Civile è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo 820, quarto comma del Codice di Procedura Civile.

Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la Società.

Salvo quanto previsto dall'articolo 818 del Codice di Procedura Civile, in caso di devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, agli arbitri compete il potere di disporre, con ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 818-bis del Codice di Procedura Civile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

La decisione è assunta secondo diritto.

Fatte salve le eccezioni previste dall'art. 834 quater del Codice di Procedura Civile, le parti in lite possono concordemente autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o con lodo non impugnabile.

La decisione deve essere assunta nel termine di 90 (novanta) giorni dall'accettazione della nomina, nel caso di arbitro unico, o dall'ultima delle accettazioni, nel caso di formazione di un Collegio.

Il termine per l'assunzione della decisione può essere prorogato per non più di una volta, e per non più di 180 (centottanta) giorni, quando debbono essere assunti mezzi di prova o in ogni altro caso in cui, a giudizio dell'arbitro o del Collegio, la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

La decisione deve contenere i criteri di ripartizione delle spese dell'arbitrato.

La mancata esecuzione della decisione della controversia costituisce causa di esclusione del socio.

Le spese per l'arbitrato sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della

procedura.

TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della L n. 59/1992.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 47 (Assistenza e vigilanza)
Ai fini dell'assistenza e per gli obblighi derivanti dalla L.R. n. 27/2007 e successive modificazioni, la cooperativa aderisce a Confcooperative - Unione Cooperative Friulane di Pordenone e LegaCoop FVG.

Art. 48 (Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni nonché le norme sulle imprese sociali di cui al D.Lgs n. 112/2017 e del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs n. 117/2017.

F.to Michelangelo Tagliente
F.to Gaspare Gerardi

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Bollo esente